

17_S09_1_DPR_35_2_ALL1

Regolamento concernente i criteri e modalità per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 84 bis, comma 1, lettere a) e c) e comma 9, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, relativi alla concessione degli incentivi a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, alla concessione di incentivi alle agenzie di viaggio e turismo nonché relativi all'attuazione del programma annuale per l'ammodernamento del settore terziario.

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
FINALITA'
art. 1 finalità

CAPO II
REGIME E INTENSITA' DELL'AUTO E DIVIETO DI CUMULO
art. 2 aiuti "de minimis" ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013
art. 3 esclusioni
art. 4 ammontare dell'incentivo
art. 5 divieto di cumulo

TITOLO II
INCENTIVI ALLE IMPRESE

CAPO I
BENEFICIARI, INIZIATIVE FINANZIABILI, SPESE AMMISSIBILI E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI E PREMIALITA'
art. 6 soggetti beneficiari e soggetti esclusi, iniziative finanziabili e requisiti di ammissibilità
art. 7 iniziative di cui all'articolo 100, comma 1, lettera a), della LR 29/2005
art. 8 iniziative di cui all'articolo 100, comma 1, lettera b), della LR 29/2005
art. 9 iniziative di cui all'articolo 100, comma 1, lettera c), della LR 29/2005
art. 10 iniziative di cui all'articolo 100, comma 1, lettera d), della LR 29/2005
art. 11 iniziative di cui all'articolo 100, comma 1, lettera e), della LR 29/2005
art. 12 iniziative di cui all'articolo 100, comma 1, lettera f), della LR 29/2005
art. 13 iniziative di cui all'articolo 100, comma 1, lettera g), della LR 29/2005
art. 14 iniziative di cui all'articolo 100, comma 1, lettera h), della LR 29/2005
art. 15 iniziative di cui all'articolo 100, comma 1, lettera i), della LR 29/2005
art. 16 iniziative di cui all'articolo 100, comma 1, lettera j), della LR 29/2005
art. 17 attribuzione punteggi e premialità

CAPO II
INCENTIVI ALLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO
art. 18 soggetti beneficiari, iniziative finanziabili e requisiti di ammissibilità

art. 19 definizione di pacchetto turistico

art. 20 iniziative di cui all'articolo 54, comma 1, della LR 2/2002 e attribuzione punteggi e premialità

CAPO III – PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

art. 21 riparto territoriale e presentazione delle domande

art. 22 schema di domanda

art. 23 avvio dell'iniziativa

art. 24 informazioni sul procedimento e nota informativa

art. 25 istruttoria delle domande

art. 26 formazione delle graduatorie e concessione dei contributi

CAPO IV – RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

art. 27 presentazione della rendicontazione delle spese

art. 28 modalità di rendicontazione delle spese

art. 29 variazione dell'iniziativa in corso di realizzazione

CAPO V – LIQUIDAZIONE, RIDETERMINAZIONE E SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

art. 30 liquidazione e rideterminazione del contributo concesso

art. 31 sospensione dell'erogazione del contributo

art. 32 annullamento e revoca del procedimento di concessione

art. 33 termini per la conclusione del procedimento, sospensione e interruzione

CAPO VI – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

art. 34 obblighi dei beneficiari

art. 35 vincolo di destinazione

art. 36 variazioni soggettive dei beneficiari

art. 37 ispezioni e controlli

TITOLO III

FINANZIAMENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE PER L'AMMODERNAMENTO DEL SETTORE TERZIARIO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE PER L'AMMODERNAMENTO DEL SETTORE TERZIARIO

art. 38 finalità

art. 39 gratuità e universalità dei servizi pubblici e adeguatezza organizzativa

art. 40 approvazione del Programma

art. 41 presentazione della domanda di finanziamento e avvio delle iniziative

art. 42 istruttoria e concessione del finanziamento

art. 43 presentazione e modalità di rendicontazione della spesa

art. 44 variazioni progettuali

art. 45 liquidazione del finanziamento

art. 46 obblighi del CATT FVG

art. 47 obblighi dei beneficiari e verifica dei requisiti

art. 48 ispezioni e controlli

CAPO II

INIZIATIVE FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

art. 49 attività di cui all'articolo 84 bis, comma 9, lettera a) della LR 29/2005

art. 50 attività di cui all'articolo 84 bis, comma 9, lettera b) della LR 29/2005

art. 51 attività di cui all'articolo 84 bis, comma 9, lettera c) della LR 29/2005
art. 52 attività di cui all'articolo 84 bis, comma 9, lettera d) della LR 29/2005

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I – RINVII, ABROGAZIONI E NORME TRANSITORIE

art. 53 rinvio
art. 54 rinvio dinamico
art. 55 abrogazioni
art. 56 norme transitorie e finali

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I FINALITA'

art. 1 finalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 84 bis, comma 10 e 102 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), i criteri e le modalità per l'attuazione dei seguenti interventi:

- a) concessione degli incentivi di cui all'articolo 100 della legge regionale 29/2005 a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio;
- b) concessione degli incentivi di cui all'articolo 54 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo);
- c) finanziamento del programma annuale proposto dal CATT FVG per l'ammodernamento del settore terziario, di cui all'articolo 84 bis, comma 9 della legge regionale 29/2005.

CAPO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REGIMI DI AIUTO APPLICABILI

art. 2 aiuti <<de minimis>> ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013

1. I contributi di cui all'articolo 1 sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.

2. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, :

- a) l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi a una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, a una medesima "impresa unica", non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;
- b) salvo quanto previsto al paragrafo 3, l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi a una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, a una medesima "impresa unica", che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

3. La concessione dell'incentivo è subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante gli aiuti ricevuti dall'impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, dall'impresa unica, a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti "de minimis" durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

art. 3 esclusioni

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, non possono beneficiare dei contributi le imprese che rientrano nei casi di esclusione dall'applicazione del regolamento medesimo, richiamati nell'allegato A al presente regolamento.

art. 4 ammontare dell'incentivo

1. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, nonché dell'articolo 100 della legge regionale 29/2005 e dell'articolo 54 della legge regionale 2/2002, la misura dell'incentivo è pari al 50 per cento della spesa ammissibile, ovvero al:
 - a) 65 per cento della spesa ammissibile per le iniziative di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 100 della legge regionale 29/2005 poste in essere da imprese esercenti attività di rivendita di generi di monopolio;
 - b) 80 per cento della spesa ammissibile per le iniziative di cui al comma 1, lettere i) e j) dell'articolo 100 della legge regionale 29/2005.

art. 5 divieto di cumulo

1. In materia di cumulo si applica l'articolo 5, comma 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013.

TITOLO II INCENTIVI ALLE IMPRESE

CAPO I BENEFICIARI, INIZIATIVE FINANZIABILI, SPESE AMMISSIBILI E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI E PREMIALITÀ

art. 6 soggetti beneficiari e soggetti esclusi, iniziative finanziabili e requisiti di ammissibilità

1. Possono beneficiare degli incentivi di cui all'articolo 100, comma 1, lettere da a) a j), della legge regionale 29/2005, le micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, anche associate tra loro, e i consorzi di imprese, operanti nei settori di attività economica di cui all'allegato B al presente regolamento. Tale allegato viene modificato all'occorrenza con decreto del Direttore centrale competente in materia di commercio.
2. I soggetti richiedenti devono possedere, alla presentazione della domanda, i seguenti requisiti:
 - a) essere iscritti nel Registro delle imprese della Camera di commercio competente per territorio oppure avere effettuato la comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n. 40 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli). L'avvio dell'attività è accertato dal CATT FVG antecedentemente alla concessione del contributo;
 - b) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria.
3. Possono beneficiare degli incentivi le imprese aventi la sede legale al di fuori della regione purché l'iniziativa oggetto dell'incentivo riguardi un'unità locale presente sul territorio regionale.

4. Sono escluse dagli incentivi le imprese di servizio iscritte agli Albi provinciali delle imprese artigiane.
5. Sono esclusi dagli incentivi di cui all'articolo 100, comma 1, lettera j), della legge regionale 29/2005 i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa.
6. Non possono beneficiare degli incentivi le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

art. 7 iniziative di cui all'articolo 100, comma 1, lettera a) della legge regionale 29/2005

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 100, comma 1, lettera a) della legge regionale 29/2005 sono ammissibili le seguenti spese:
 - a) lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione di immobili adibiti o da adibire ad attività commerciale, turistica o di servizio;
 - b) sistemi di sicurezza per contrastare gli atti criminosi, consistenti, in particolare, in impianti di allarme, blindature, porte e rafforzamento serrature, telecamere antirapina e sistemi antifurto e antitaccheggio, vetri antisfondamento e antiproiettile e casseforti;
 - c) sistemi per l'accrescimento dell'efficienza energetica;
 - d) oneri per le spese generali e di collaudo di cui all'articolo 56, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), in relazione agli interventi di cui alla lettera a);
 - e) acquisto di arredi, attrezzature e strumentazioni di importo unitario superiore a 50 euro, al netto dell'IVA.
2. Le spese di cui al comma 1, lettera a) sono ammissibili alle seguenti condizioni:
 - a) che gli immobili, al momento della presentazione della domanda di incentivo, siano di proprietà dell'impresa richiedente il contributo ovvero siano nella sua disponibilità mediante un contratto di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione di cui all'articolo 35, previo assenso scritto del proprietario e nel rispetto del divieto di contribuzione di cui all'articolo 26, comma 11;
 - b) che l'unità immobiliare sia in regola con le normative vigenti in materia urbanistica ed edilizia.
3. Non sono ammesse le seguenti spese:
 - a) acquisto di terreni e fabbricati;
 - b) costruzione di fabbricati;
 - c) opere edili e impiantistica, arredi, macchinari e attrezzature pertinenti a immobili o parti di immobili non adibiti alle attività di cui all'articolo 6, comma 1;
 - d) IVA e altre imposte e tasse, valori bollati e oneri finanziari;
 - e) beni di consumo o soggetti a facile usura;
 - f) beni usati o in leasing.
4. La spesa complessiva ammissibile per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 è compresa tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 75.000 euro.
5. In deroga a quanto disposto dal comma 4, la spesa minima ammissibile per le iniziative poste in essere da imprese esercenti l'attività di rivendita di generi di monopolio è ridotta a 1.500 euro.

art. 8 iniziative di cui all'articolo 100, comma 1, lettera b) della legge regionale 29/2005

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 100, comma 1, lettera b) della legge regionale 29/2005 sono ammissibili le seguenti spese:
 - a) modifica o sostituzione dei seguenti impianti: alimentazione di idranti, estinzione di tipo automatico e manuale, aspirazione per gas, vapori e polveri esplosivi o infiammabili, rilevazione di gas, di fumo o di incendio;
 - b) modifica o sostituzione degli impianti per l'aerazione e la regolazione della temperatura ed umidità nei luoghi di lavoro;
 - c) modifica o sostituzione degli impianti per l'utilizzazione dell'energia elettrica;

- d) modifica o sostituzione degli impianti idrici e sanitari per i servizi igienico assistenziali di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro);
 - e) interventi edilizi necessari a seguito degli interventi di cui alle lettere da a) a d);
 - f) oneri per le spese generali e di collaudo di cui all'articolo 56, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
2. Le spese di cui al comma 1, lettera a) sono ammissibili alle seguenti condizioni:
- a) che gli immobili, al momento della presentazione della domanda di incentivo, siano di proprietà dell'impresa richiedente il contributo ovvero siano nella sua disponibilità mediante un contratto di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione di cui all'articolo 35, previo assenso scritto del proprietario e nel rispetto del divieto di contribuzione di cui all'articolo 26, comma 11;
 - b) che l'unità immobiliare sia in regola con le normative vigenti in materia urbanistica ed edilizia.
3. Non sono ammesse le seguenti spese:
- a) spese relative a immobili o parti di immobili non adibiti alle attività di cui all'articolo 6, comma 1;
 - b) spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti;
 - c) IVA e altre imposte e tasse, valori bollati e oneri finanziari;
 - d) beni di consumo o soggetti a facile usura;
 - e) beni usati o in leasing.
4. La spesa complessiva ammissibile per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 è compresa tra un minimo di 3.000 euro e un massimo di 75.000 euro.

art. 9 iniziative di cui all'articolo 100, comma 1, lettera c) della legge regionale 29/2005

1. Ai fini del presente regolamento, per commercio elettronico si intende la commercializzazione di merci per via elettronica, e per sito orientato al commercio elettronico si intende quello attraverso il quale si svolgono tali attività.
2. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 100, comma 1, lettera c) della legge regionale 29/2005 sono ammissibili le seguenti spese:
 - a) spese per l'acquisizione dei seguenti servizi:
 - 1) consulenza per la creazione di siti orientati al commercio elettronico,
 - 2) consulenza specialistica per lo sviluppo, la customizzazione e personalizzazione dell'applicazione che gestisce l'attività di vendita via internet;
 - 3) consulenza per l'integrazione con altri sistemi informativi aziendali;
 - 4) assistenza iniziale all'imprenditore, ai propri soci, ai collaboratori e dipendenti per la gestione del sito orientato al commercio elettronico, tra cui la consulenza per l'iniziale utilizzo, limitatamente agli addetti destinati alla gestione, manutenzione o controllo del sito e con esclusione delle spese di trasferta;
 - 5) traduzione dei testi del sito;
 - 6) promozione del sito orientato al commercio elettronico, limitatamente alle spese previste per l'acquisizione di consulenze per studi di web marketing, per i piani di diffusione e il posizionamento del sito web di commercio elettronico, in misura non superiore al 30% del totale dell'investimento di cui alla lettera a).
 - b) spese per l'acquisizione dei seguenti beni materiali:
 - 1) hardware per una sola postazione completa, incluso sistema operativo;
 - 2) hardware specifico per la gestione delle transazioni commerciali sulla rete internet e per i sistemi di sicurezza della connessione alla rete.
 - c) spese per l'acquisizione dei seguenti beni immateriali:
 - 1) sistemi informatici acquistati o ottenuti in licenza, purché strettamente necessari e direttamente collegati alla creazione, gestione, promozione del sito orientato al commercio elettronico, comprese le spese relative alla registrazione del nome di dominio e della casella di posta elettronica;
 - 2) software specifici per la gestione delle transazioni commerciali sulla rete internet e per i sistemi di sicurezza della connessione alla rete, inclusa la costituzione di Secure payment System;
 - 3) applicazioni e programmi per l'integrazione con gli altri sistemi informativi aziendali.

3. Le spese per consulenze sono ammissibili a condizione che il consulente o la società di consulenza svolga un'attività professionale, così come classificata secondo i codici Istat ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equivalente, coerente con le consulenze di cui al comma 2 lettera a).
4. Non sono ammesse le seguenti spese:
 - a) spese relative ad attrezzature hardware e programmi software riconducibili all'organizzazione interna dell'impresa;
 - b) IVA e altre imposte e tasse, valori bollati e oneri finanziari;
 - c) spese per canoni di hosting o housing, per abbonamenti e allacciamenti;
 - d) spese per noleggio o leasing;
 - e) spese relative a canoni e contratti pluriennali di manutenzione e assistenza;
 - f) acquisto di beni di consumo o soggetti a facile usura;
 - g) acquisto di beni usati;
 - h) spese per pubblicità e promozione non rientranti tra quelle previste dal comma 2, lettera a), punto 6.
5. La spesa complessiva ammissibile per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 2 è compresa tra un minimo di 3.000 euro e un massimo di 30.000 euro.

art. 10 iniziative di cui all'articolo 100, comma 1, lettera d) della LR 29/2005

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 100, comma 1, lettera d) della legge regionale 29/2005 sono ammissibili le seguenti spese:
 - a) analisi di fattibilità organizzativa, economica e finanziaria per la realizzazione di una nuova iniziativa economica;
 - b) analisi e ricerche di mercato sulle merci e servizi dell'impresa e strategie di marketing.
2. Le spese per consulenze sono ammissibili a condizione che il consulente o la società di consulenza svolga un'attività professionale, così come classificata secondo i codici Istat ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equivalente, coerente con le consulenze di cui al comma 1.
3. Non sono ammesse le seguenti spese:
 - a) spese per l'acquisizione di servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'impresa;
 - b) IVA e altre imposte e tasse, valori bollati e oneri finanziari.
4. La spesa complessiva ammissibile per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 2 è compresa tra un minimo di 3.000 euro e un massimo di 10.000 euro.

art. 11 iniziative di cui all'articolo 100, comma 1, lettera e) della legge regionale 29/2005

1. Per le finalità di cui all'articolo 100, comma 1, lettera e) della legge regionale 29/2005 è finanziabile la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e altre manifestazioni di carattere commerciale svolte al di fuori del territorio regionale.
2. In ambito nazionale è ammissibile solo la partecipazione alle manifestazioni specializzate elencate nel «Calendario fieristico nazionale ed internazionale» approvato annualmente e disponibile sul sito internet della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome all'indirizzo: www.regioni.it, nella sezione dedicata alle fiere.
3. Gli incentivi sono concessi a ciascun richiedente per non più di due manifestazioni nello stesso anno solare ed entro i limiti massimi di spesa complessiva di cui al comma 6.
4. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 sono ammissibili le seguenti spese:
 - a) tassa d'iscrizione;
 - b) affitto della superficie espositiva, anche preallestita;
 - c) allestimento della superficie espositiva, ivi compresi il noleggio delle strutture espositive, delle attrezzature ed arredi, la realizzazione degli impianti, il trasporto e il montaggio/smontaggio.
5. Non sono ammesse le seguenti spese:
 - a) IVA e altre imposte e tasse, valori bollati e oneri finanziari;
 - b) trasferte del titolare, dei soci e dei dipendenti dell'impresa.
6. La spesa complessiva ammissibile per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 è compresa

tra un minimo di 2.000 euro e un massimo di 20.000 euro.

art. 12 iniziative di cui all'articolo 100, comma 1, lettera f) della legge regionale 29/2005

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 100, comma 1, lettera f) della legge regionale 29/2005 sono ammissibili le seguenti spese:
 - a) taxa d'iscrizione;
 - b) costo del corso di formazione;
 - c) costo eventuale dei materiali del corso e loro traduzione.
2. Non sono ammesse le seguenti spese:
 - a) corsi di formazione relativi all'iniziale utilizzo del sito web;
 - b) IVA e altre imposte e tasse, valori bollati e oneri finanziari;
 - c) spese per trasferte.
3. La spesa complessiva ammissibile per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 è compresa tra un minimo di 1.000 euro e un massimo di 3.000 euro.

art. 13 iniziative di cui all'articolo 100, comma 1, lettera g) della legge regionale 29/2005

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 100, comma 1, lettera g) della legge regionale 29/2005 sono ammissibili le seguenti spese:
 - a) acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada e dotati di non più di tre posti, classificati in categoria N, strumentali all'attività dell'impresa e destinati alla stessa in via esclusiva, nel rispetto di quanto indicato all'allegato A al presente regolamento
 - b) acquisto di macchine destinate alla movimentazione delle merci, strumentali all'attività dell'impresa e destinate alla stessa in via esclusiva.
2. Non sono ammesse l'IVA e altre imposte e tasse, valori bollati e oneri finanziari.
3. Sono esclusi eventuali benefici riconosciuti per la contestuale rottamazione o ritiro.
4. La spesa complessiva ammissibile per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 è compresa tra un minimo di 3.000 euro e un massimo di 25.000 euro.

art. 14 iniziative di cui all'articolo 100, comma 1, lettera h) della legge regionale 29/2005

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 100, comma 1, lettera h) della legge regionale 29/2005 sono ammissibili le seguenti spese:
 - a) canoni di locazione dei locali adibiti a esercizio dell'attività d'impresa per un periodo massimo di dodici mesi;
 - b) costi relativi alle polizze fideiussorie bancarie, assicurative o rilasciate dai Confidi, stipulate a favore del locatore nell'interesse del conduttore a garanzia della regolare corresponsione dei canoni pattuiti per la locazione commerciale dell'immobile destinato allo svolgimento dell'attività commerciale, turistica o di servizio.
2. Le spese di cui al comma 1 sono ammissibili a condizione che:
 - a) l'immobile locato sia collocato fronte strada e situato nella zona omogenea A come individuata dagli strumenti urbanistici del Comune oppure sia situato fronte strada in uno dei Comuni montani di cui all'allegato C al presente regolamento;
 - b) l'immobile sia sfitto da oltre dodici mesi dalla data della domanda;
 - c) il canone pattuito, come rilevabile dal contratto registrato, non sia superiore al canone corrisposto dal precedente conduttore;
 - d) la copertura della polizza non ecceda il valore di sei mensilità del canone pattuito.
3. Qualora l'immobile non risulta ancora individuato in sede di presentazione della domanda, il relativo contratto di locazione è stipulato entro il termine di due mesi dal termine ultimo per la presentazione della domanda.

4. Non sono ammesse le seguenti spese:
 - a) oneri per forme di garanzia diverse da quelle di cui al comma 1, lettera b);
 - b) IVA e altre imposte e tasse, valori bollati e oneri finanziari.
5. La spesa ammissibile per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 è compresa:
 - a) tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 15.000 euro per gli oneri di cui al comma 1, lettera a);
 - b) tra un minimo di 500 euro e un massimo di 3.000 euro per gli oneri di cui al comma 1, lettera b).

art. 15 iniziative di cui all'articolo 100, comma 1, lettera i) della legge regionale 29/2005

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 100, comma 1, lettera i) della legge regionale 29/2005, da parte delle sole microimprese, sono ammissibili le seguenti spese:
 - a) consulenze effettuate da professionisti iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 (Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34) o iscritti al Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) relative alla redazione di un piano finanziario aziendale comprendente, tra l'altro, l'analisi dei flussi di cassa e sostenute nei dodici mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di contributo;
 - b) oneri finanziari relativi a operazioni bancarie destinate al finanziamento dell'attività aziendale, consistenti, in particolare, in interessi passivi, spese di istruttoria e di perizia;
 - c) spese per l'ottenimento di garanzie, anche in forma di fidejussioni, rilasciate nell'interesse dell'impresa beneficiaria da banche, istituti assicurativi e Confidi.
2. Non sono ammesse le seguenti spese:
 - a) spese per l'acquisizione di servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'impresa,
 - b) IVA e altre imposte e tasse, valori bollati e oneri finanziari.
3. La spesa ammissibile per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 è compresa:
 - a) tra un minimo di 500 euro e un massimo di 5.000 euro per gli oneri di cui alla lettera a);
 - b) tra un minimo di 500 euro e un massimo di 10.000 euro per gli oneri di cui alle lettere b) e c).

art. 16 iniziative di cui all'articolo 100, comma 1, lettera j) della LR 29/2005,

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per cedente, il titolare dell'impresa individuale che cede la propria impresa ovvero il socio o i soci imprenditori che cedono la propria quota societaria;
 - b) per successore:
 - 1) l'imprenditore individuale che acquisisce l'impresa dal cedente;
 - 2) il socio o i soci che acquisiscono la quota o le quote del socio o dei soci cedenti.
 - c) per successione d'impresa si intende il subentro del successore al cedente per trasferimento a titolo oneroso, per causa di morte o per donazione.
2. Il cedente deve avere i seguenti requisiti:
 - a) la microimpresa di cui è titolare, all'atto della cessazione o della modifica dell'assetto societario, è iscritta al registro delle imprese da almeno cinque anni;
 - b) essere titolare o socio dell'impresa da almeno cinque anni;
 - c) avere età superiore ad anni sessanta all'atto della cessazione dell'impresa o della cessione delle quote societarie. Tale requisito non è richiesto nei casi di successione per causa di morte e di successione per effetto di gravi malattie invalidanti, adeguatamente documentate, che comportino per il cedente l'impossibilità di svolgere qualsiasi proficuo lavoro all'interno dell'impresa.
3. Il successore deve avere i seguenti requisiti:
 - a) essere legato al cedente da un rapporto di parentela, di affinità entro il terzo grado o di collaborazione familiare, ovvero essere socio o dipendente dell'impresa del cedente da almeno due anni al momento della successione;

- b) aver acquisito dal cedente l'impresa individuale o, nel caso di società, tutte le quote societarie;
- c) avere, alla data di presentazione della domanda di contributo, età compresa tra i diciotto e i cinquant'anni; nel caso in cui l'impresa del successore sia costituita in forma di società, la sua compagine sociale deve essere composta per almeno il 50 per cento da soci di età compresa tra i diciotto ed i cinquant'anni, i quali devono detenere la maggioranza delle quote sociali.
- 4. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 100, comma 1, lettera j) della legge regionale 29/2005 sono ammissibili le seguenti spese:
 - a) consulenze per l'innovazione aziendale e in particolare per la messa a punto di nuovi processi produttivi o per il miglioramento degli stessi, ivi compresa l'assistenza tecnico/managierale;
 - b) formazione del successore su argomenti attinenti l'attività dell'impresa;
 - c) oneri per l'ottenimento di garanzie e relativi a operazioni bancarie necessarie e conseguenti al subentro nell'attività.
- 5. Le spese di cui al comma 4, lettera a) sono ammissibili a condizione che il consulente o la società di consulenza svolga un'attività professionale, così come classificata secondo i codici Istat ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equivalente, coerente con le consulenze prestate.
- 6. Non sono ammesse le seguenti spese:
 - a) IVA e altre imposte e tasse, valori bollati e oneri finanziari;
 - b) spese per l'acquisizione di servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'impresa.
- 7. La spesa complessiva ammissibile per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 4 è compresa tra un minimo di 3.000 euro e un massimo di 10.000 euro.
- 8. In deroga a quanto disposto dal comma 7, la spesa minima ammissibile per le iniziative poste in essere da imprese esercenti l'attività di rivendita di generi di monopolio è ridotta a 1.500 euro.

art. 17 attribuzione punteggi e premialità

- 1. La valutazione delle domande è effettuata dal CATT FVG attribuendo alle stesse i punteggi indicati nell'allegato D al presente regolamento.
- 2. I punteggi di cui al comma 1 non sono cumulabili tra loro: in caso di programmi comprendenti differenti tipologie d'investimento si applica il punteggio relativo all'investimento che prevede l'importo più elevato della spesa ammissibile a contributo.
- 3. Il CATT FVG provvede inoltre all'attribuzione di una premialità alle imprese che si trovano in una o più delle seguenti situazioni oggettive:
 - a) impresa che aderisce a uno o più contratti di rete ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 4 aprile 2013: punti 3;
 - b) impresa che ha conseguito il rating di legalità ai sensi dell'art. 5-ter del Decreto legislativo n. 1/2012, come modificato dal DL n. 29/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 62/2012, come previsto dal regolamento di attuazione approvato con delibera AGCM 14 novembre 2012, n. 24075, in attuazione dell'articolo 3, comma 3, lettera b), del "Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti" emanato con Decreto ministeriale 20 febbraio 2014, n. 57: punti 2;
 - c) impresa per la quale i soggetti di cui all'articolo 71, comma 6 bis, del decreto legislativo 59/2010 risultano aver partecipato ai corsi formativi attestati nel libretto di cui all'articolo 8, comma 3, della legge regionale 29/2005: punti 3;
 - d) impresa che, in relazione all'iniziativa per la quale ha presentato domanda di contributo, contribuisce ad aumentare l'occupazione di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato il cui periodo di prova si prevede superato entro la data della rendicontazione di cui all'articolo 27, comma 1, e il cui rapporto di lavoro subordinato persiste per almeno due anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo: punti 2 per ogni dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato fino a un massimo di 6 punti;
 - e) impresa che propone iniziative di cui all'articolo 100, comma 1, lettera a), della legge regionale 29/2005, localizzate nelle zone omogenee A e B, come individuate negli strumenti urbanistici dei Comuni: punti 2.

4. A parità di punteggio viene presa in considerazione la domanda che prevede l'importo più elevato della spesa ammissibile a contributo; in caso di ulteriore parità tra domande e contestuale mancanza di risorse sufficienti a finanziarle integralmente, i fondi disponibili sono assegnati ai beneficiari in misura paritaria.

CAPO II INCENTIVI ALLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

art. 18 soggetti beneficiari, iniziative finanziabili e requisiti di ammissibilità

1. Le agenzie di viaggio e turismo aventi la sede legale oppure un'unità locale nel Friuli Venezia Giulia possono beneficiare, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, della legge regionale 2/2002, di incentivi per iniziative finalizzate alla vendita dei pacchetti turistici in Italia e all'estero, destinati a incrementare l'ingresso e la permanenza di turisti nel territorio regionale attraverso l'offerta di un prodotto turistico qualificato, con particolare riguardo per le località a minore vocazione turistica.

art. 19 definizione di pacchetto turistico

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano ai pacchetti turistici come definiti dall'articolo 34 dell'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n.79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n.246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze a lungo termine, contratti di rivendita e di scambio.

art. 20 iniziative di cui all'articolo 54, comma 1, della LR 2/2002 e attribuzione punteggi e premialità

1. Gli incentivi di cui all'articolo 54, comma 1, della legge regionale 2/2002, sono concessi per le seguenti iniziative:
- a) promo-commercializzazione turistica della regione Friuli Venezia Giulia consistente, in particolare, in workshop, sales promotion, allestimenti standistici in altre regioni italiane e all'estero;
 - b) educational e press tour per operatori della domanda nazionale e estera da realizzarsi sul territorio regionale;
 - c) realizzazione di cataloghi monografici di vendita del pacchetto turistico integrato, riguardanti esclusivamente la regione Friuli Venezia Giulia, nonché creazione di pagine pubblicitarie e allestimenti vetrinistici;
 - d) partecipazione a fiere turistiche in Italia e all'estero finalizzata all'offerta del prodotto turistico regionale.
2. Gli incentivi per le iniziative di cui al comma 1 lettera d) sono concessi a ciascun richiedente per non più di una iniziativa nello stesso anno solare.
3. Sono ammissibili le spese relative a:
- a) tassa d'iscrizione;
 - b) affitto della superficie espositiva, anche preallestita;
 - c) allestimento della superficie espositiva, ivi compresi il noleggio delle strutture espositive, delle attrezzature ed arredi, la realizzazione degli impianti, il trasporto ed il montaggio/smontaggio.
 - d) realizzazione, produzione stampa e distribuzione di cataloghi tematici.
4. Non sono ammesse le seguenti spese:
- a) IVA e altre imposte e tasse, valori bollati e oneri finanziari;
 - b) trasferte del titolare, dei soci e dei dipendenti dell'impresa.
5. La spesa complessiva ammissibile per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 è compresa tra un minimo di 4.000 euro e un massimo di 51.646 euro.

6. La valutazione delle domande è effettuata dal CATT FVG attribuendo allo stesse i punteggi indicati nell'allegato D.
7. I punteggi di cui al comma 6 non sono cumulabili tra loro: in caso di programmi comprendenti differenti tipologie d'intervento si applica il punteggio relativo all'investimento che prevede l'importo più elevato della spesa ammissibile a contributo.
8. Il CATT FVG provvede inoltre all'attribuzione della premialità prevista dall'articolo 17, comma 3, alle imprese che ne hanno diritto.
9. A parità di punteggio viene presa in considerazione la domanda che prevede l'importo più elevato della spesa ammissibile a contributo; in caso di ulteriore parità tra domande e contestuale mancanza di risorse sufficienti a finanziarle integralmente, i fondi disponibili sono assegnati ai beneficiari in misura paritaria.

CAPO III PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

art. 21 riparto territoriale e modalità di presentazione delle domande

1. In osservanza a quanto disposto dall'articolo 102 bis della legge regionale 29/2005, il CATT FVG provvede alla ripartizione a livello territoriale delle risorse annuali destinate al finanziamento dei contributi di cui all'articolo 100 della legge regionale 29/2005 con le percentuali risultanti dall'assegnazione dei fondi relativi all'anno 2014.
2. Le domande di contributo sono presentate dalle imprese richiedenti al CATT FVG prima dell'avvio dell'iniziativa a cui si riferiscono, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, a partire dalle ore 9.15 del giorno previsto quale termine iniziale di presentazione delle domande, come individuato con decreto del Direttore centrale competente in materia di commercio, e pubblicato sul sito internet del CATT FVG e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, e sino alle ore 16.30 del giorno previsto quale termine finale di presentazione delle domande dal medesimo decreto. Il decreto del Direttore centrale è pubblicato sul sito internet ufficiale del CATT FVG e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; in sede di prima applicazione, tale decreto è pubblicato solo sul sito internet ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
3. Le domande di contributo sono presentate esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di PEC del CATT FVG e sono redatte secondo lo schema di cui all'articolo 22, comma 1.
4. Le imprese presentano, nel corso dell'anno solare, una sola domanda a valere su una delle tipologie d'investimento previste dall'articolo 100, comma 1, lettere da a), a j) della legge regionale 29/2005.
5. I termini di cui al comma 2 sono perentori e le domande presentate al di fuori degli stessi sono archiviate d'ufficio.
6. La domanda si considera validamente presentata se:
 - a) è inviata mediante la casella di PEC dell'impresa richiedente;
 - b) è sottoscritta:
 - 1) con firma digitale del legale rappresentante e corredata dalla documentazione richiesta, oppure
 - 2) con firma autografa del legale rappresentante apposta sulla versione cartacea, successivamente scansionata, e inviata tramite PEC corredata dalla documentazione richiesta, unitamente a un documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità.
7. La data e l'ora di presentazione della domanda sono determinate dalla data e dall'ora di ricezione della PEC espressa in hh:mm:ss attestata dal file "datcert.xml" di certificazione del messaggio generato dal sistema in allegato alla PEC e contenente le informazioni relative alla ricevuta di accettazione del messaggio di PEC inviata dal soggetto richiedente.
8. Le domande per accedere ai contributi possono essere integrate o regolarizzate entro i termini di cui all'articolo 25, comma 2.
9. Non è ammessa la trasmissione di più domande di contributo con un unico invio di posta elettronica certificata (PEC).

art. 22 schema di domanda

1. Le domande per accedere ai contributi sono redatte secondo gli schemi, distinti per gli interventi di cui all'articolo 100 della legge regionale 29/2005 e per gli interventi di cui all'articolo 54, comma 1, della legge regionale 2/2002, pubblicati sul sito internet del CATT FVG e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e approvati con decreto del Direttore centrale competente in materia di commercio; in sede di prima applicazione, tale decreto è pubblicato solo sul sito internet ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.
2. Le domande sono corredate:
 - a) dalla documentazione e dalle dichiarazioni indicate nello schema di cui al comma 1;
 - b) dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) con cui l'impresa attesta:
 - 1) di essere oppure di non essere iscritta agli Albi delle imprese artigiane. Nel caso di iscrizione, l'impresa dichiara di operare anche in uno dei settori di attività economica specificati nell'allegato B e di richiedere il contributo esclusivamente per questa attività;
 - 2) di non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria, o di non essere sottoposta a procedure concorsuali quali fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata o straordinaria e che nei suoi confronti non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle suddette situazioni;
 - 3) di rispettare il limite <<de minimis>> di cui all'articolo 2, comma 2;
 - 4) di possedere i parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
 - 5) di possedere i requisiti utili ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui all'articolo 20;
 - 6) di rispettare la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi).

art. 23 avvio dell'iniziativa

1. Per avvio dell'iniziativa di cui all'articolo 21, comma 2, si intende:
 - a) nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli stessi specificata nell'ordine di acquisto o in documento equivalente oppure, in mancanza, la data della prima fattura;
 - b) nel caso di interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), la data di inizio dei lavori specificata nella documentazione trasmessa all'Amministrazione comunale, oppure, negli altri casi, la data della prima fattura;
 - c) nel caso di acquisizione di servizi, la data di inizio della fornitura del servizio all'impresa quali, in particolare, la consulenza, lo studio di fattibilità, l'incarico di collaborazione, come indicata nel contratto o in documentazione equivalente; ove tale specificazione non risulti dalla predetta documentazione, la data della prima fattura;
 - d) in tutti gli altri casi, la data della prima fattura o documento equivalente.

art. 24 informazioni sul procedimento e nota informativa

1. Il CATT FVG comunica al soggetto richiedente l'incentivo:
 - a) l'ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia;
 - b) l'oggetto del procedimento
 - c) il responsabile del procedimento, il suo sostituto e il responsabile dell'istruttoria
 - d) il titolare e il responsabile del trattamento dei dati;
 - e) i termini per la concessione dell'incentivo, per la conclusione dell'iniziativa e la presentazione della rendicontazione, nonché per l'erogazione dell'incentivo;
 - f) gli obblighi del beneficiario;
 - g) i casi di annullamento o revoca dell'incentivo previsti dall'articolo 32.

2. Ai fini della comunicazione dei dati previsti al comma 1, il CATT FVG predispone un'apposita nota informativa e la rende disponibile in allegato allo schema di domanda.
3. La nota informativa assolve all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

art. 25 istruttoria delle domande

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento nonché la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti, anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa.
2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere.
3. Il procedimento è archiviato d'ufficio e il responsabile del procedimento ne dà tempestiva comunicazione al richiedente nei seguenti casi:
 - a) la domanda per accedere ai contributi è presentata al di fuori dei termini previsti all'articolo 21, comma 2;
 - b) la domanda non è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante, nel caso di cui all'articolo 21, comma 6, lettera b), numero 1, o non è sottoscritta con firma autografa dal legale rappresentante, ovvero non è accompagnata da documento di identità scansionato, nel caso di cui all'articolo 21, comma 6, lettera b), numero 2;
 - c) la domanda non è inviata a mezzo PEC all'indirizzo indicato sul sito internet del CATT FVG e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
 - d) la domanda è trasmessa mediante casella di PEC diversa da quella dell'impresa richiedente;
 - e) la domanda è inviata a indirizzo di PEC diverso da quello indicato sul sito internet del CATT FVG e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
 - f) la domanda è presentata unitamente ad altra domanda ovvero a più domande con lo stesso messaggio di PEC, in violazione di quanto prescritto dall'articolo 21, comma 9;
 - g) la domanda è presentata con modalità diversa da quella prevista dall'articolo 21, comma 3;
 - h) la domanda è presentata in violazione all'articolo 21, comma 4;
 - i) la domanda non è redatta secondo i criteri e le modalità previsti nel relativo schema di domanda, approvato ai sensi dell'articolo 22, comma 1, e l'irregolarità non è sanabile;
 - j) il termine assegnato ai sensi del comma 2 per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della domanda decorre inutilmente;
 - k) per rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione.
4. Il CATT FVG, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.

art. 26 formazione delle graduatorie e concessione dei contributi

1. I contributi di cui all'articolo 100 della legge regionale 29/2005 e di cui all'articolo 54 della legge regionale 2/2002 sono concessi dal CATT FVG tramite procedura valutativa con procedimento a graduatoria, ai sensi dell'articolo 35, commi 2, 5 e 6, della legge regionale 7/2000 nell'ambito di specifiche graduatorie.
2. Il CATT FVG approva le sottoelencate graduatorie delle iniziative ammesse a contributo sulla base dei criteri previsti dagli articoli 17 e 20:
 - a) interventi di cui all'articolo 100, lettere a), b), c) e g) della legge regionale 29/2005;
 - b) interventi di cui all'articolo 100, lettere d), e), f), h), i) e j) della legge regionale 29/2005;
 - c) interventi di cui all'articolo 54 della legge regionale 2/2002.
3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi successivamente all'approvazione delle graduatorie entro il termine di novanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domanda di incentivo, nei limiti delle risorse disponibili a valere su ciascuna graduatoria territoriale.

4. Qualora nel corso dell'anno si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, derivanti dalla revoca di contributi o dalla destinazione di nuove risorse a valere sulla specifica graduatoria, il CATT FVG procede allo scorrimento della graduatoria entro il 31 dicembre dell'anno cui la graduatoria è riferita.
5. La concessione dei contributi di cui all'articolo 100 della legge regionale 29/2005 e dell'articolo 54, comma 1, della legge regionale 2/2002 è subordinata inoltre alla sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento.
6. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 2, comma 2, la concessione è disposta sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui l'impresa richiedente che risulti già beneficiaria di altri aiuti indica in termini sintetici anche qualsiasi altro aiuto <<de minimis>> ricevuto dalla medesima impresa, ovvero dalla medesima impresa unica, qualora ricorra una delle fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso, nonché ogni altro aiuto ricevuto.
7. Il CATT FVG comunica tempestivamente ai soggetti beneficiari la concessione dell'incentivo, il termine e le modalità per la rendicontazione, i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione e il nominativo del responsabile dell'istruttoria.
8. Il CATT FVG comunica ai soggetti utilmente collocati in graduatoria l'eventuale esaurimento delle risorse finanziarie disponibili entro il termine di cui al comma 3.
9. Le domande non finanziate entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria sono archiviate d'ufficio e dell'archiviazione è data tempestiva comunicazione all'impresa.
10. Fermo restando il rispetto del termine procedimentale di cui al comma 3, con decreto del Direttore centrale competente in materia di commercio possono essere prorogati per un periodo massimo di sei mesi i termini di cui al comma 4, relativo all'utilizzo delle risorse che si rendano disponibili, e di cui al comma 9, relativo all'archiviazione d'ufficio.
11. Non è ammissibile la concessione di contributi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione dei contributi.
12. Ai contributi di cui al presente regolamento si applica il divieto di cumulo di cui all'articolo 5.

CAPO IV RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

art. 27 presentazione della rendicontazione delle spese

1. I soggetti beneficiari presentano la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa entro il termine stabilito con il provvedimento di concessione dell'incentivo. Il termine massimo per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione è di dodici mesi, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione.
2. La rendicontazione è presentata mediante PEC; ai fini del rispetto del termine di cui al comma 1, fa fede la data e l'ora di ricezione della PEC attestata secondo le modalità di cui all'articolo 21, comma 7.
3. È consentita la richiesta di proroga del termine stabilito con il provvedimento di concessione, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. La proroga è autorizzata dal CATT FVG entro il limite massimo di sei mesi.
4. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga, ovvero di presentazione dell'istanza stessa oltre la scadenza del termine di cui ai commi 1 e 2, possono comunque essere fatte salve le spese ammissibili sostenute fino alla scadenza del termine medesimo, previa valutazione da parte dell'Ufficio competente della realizzazione dell'iniziativa in relazione obiettivi indicati nella domanda di contributo.
5. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

6. Nel caso in cui la documentazione permanga irregolare o incompleta, il CATT FVG procede, sulla base della documentazione agli atti, alla rideterminazione o alla revoca del contributo.

art. 28 modalità di rendicontazione delle spese

1. I beneficiari effettuano tutti i pagamenti relativi alle spese rendicontate, ivi compresi gli anticipi, dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo ed entro il termine ultimo di rendicontazione della spesa. I pagamenti relativi alle spese rendicontate effettuati prima della presentazione della domanda, ovvero successivamente al termine ultimo di rendicontazione, determinano l'inammissibilità delle spese medesime.
2. Per la rendicontazione i beneficiari presentano la seguente documentazione:
 - a) la relazione illustrativa dell'attività svolta e dei risultati raggiunti con l'indicazione della data di conclusione dell'iniziativa;
 - b) copia dei documenti di spesa, annullati in originale dal soggetto beneficiario con apposita dicitura relativa all'ottenimento dell'incentivo, costituiti da fatture o, in caso di impossibilità di acquisire le stesse, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;
 - c) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
 - d) dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di spesa di cui alla lettera b);
 - e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante gli aiuti ricevuti dall'impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, dall'impresa unica, a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti "de minimis" durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.
3. La rendicontazione può essere presentata anche con le modalità di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000.
4. In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera va allegata la traduzione in lingua italiana. Il CATT FVG ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali dei documenti di spesa di cui al comma 2, lettera b).
5. Le spese ammissibili a incentivazione sono al netto dell'IVA.
6. Il pagamento delle spese di importo pari o superiore a 500 euro avviene esclusivamente tramite i seguenti strumenti, pena l'inammissibilità della relativa spesa: bonifico bancario o postale, ricevuta bancaria, bollettino postale. Nel caso di spesa di importo inferiore a 500 euro è ammesso il pagamento in contanti, tramite assegno o per mezzo di vaglia postale.
7. Il beneficiario prova l'avvenuto sostenimento della spesa attraverso la seguente documentazione di pagamento:
 - a) copia di estratti conto bancari o postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni e dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa presentati;
 - b) copia delle ricevute bancarie e dei bollettini postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni e dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa rendicontati;
 - c) per i pagamenti in contanti, tramite assegno o per mezzo di vaglia postale, dichiarazione liberatoria del fornitore di beni e servizi oppure copia del documento di spesa riportante la dicitura "pagato" con firma, data e timbro della ditta del fornitore di beni o servizi apposti sull'originale del documento.
8. A ogni documento di spesa corrispondono distinti versamenti bancari o postali dalla cui documentazione risulta espressamente l'avvenuta esecuzione e il riferimento allo specifico documento di spesa.
9. Il CATT FVG valuta l'ammissibilità di pagamenti singoli o cumulativi la cui documentazione non indica gli estremi del documento di spesa, a condizione che l'impresa produca ulteriore documentazione atta a comprovare in modo certo e inequivocabile l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilità dello stesso allo specifico documento di spesa presentato a rendiconto.
10. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione.
11. Le eventuali note di accredito sono debitamente evidenziate nella rendicontazione e allegate alla stessa.

12. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

13. Il CATT FVG procede alla revoca dell'incentivo qualora in sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa a incentivo ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, come da eventuale variazione approvata ai sensi dell'articolo 29, comma 2.

art. 29 variazione dell'iniziativa in corso di realizzazione

1. I beneficiari dei contributi sono tenuti all'esecuzione dell'iniziativa conformemente alle voci di spesa e agli importi ammessi a contributo.
2. Le proposte di variazione nei contenuti e nelle modalità di esecuzione delle iniziative relative alle singole voci di spesa ammesse sono debitamente giustificate e comunicate tempestivamente al CATT FVG per l'approvazione, da adottarsi entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. Le variazioni all'iniziativa non determinano in alcun caso l'aumento del contributo complessivamente concesso.

CAPO V

LIQUIDAZIONE, RIDETERMINAZIONE E SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

art. 30 liquidazione e rideterminazione del contributo concesso

1. Il CATT FVG procede all'istruttoria della documentazione presentata a rendicontazione dell'iniziativa ai sensi degli articoli 28 e 29, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione dell'incentivo. Il responsabile dell'istruttoria può effettuare controlli e sopralluoghi.
2. Il provvedimento di liquidazione è emanato dal CATT FVG entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione.
3. Il contributo liquidabile non è in nessun caso superiore all'importo concesso, anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quelle ammesse a contributo.
4. Qualora la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore del 60 per cento rispetto all'importo ammesso a contributo, il provvedimento di concessione del contributo è revocato.
5. Il contributo concesso è rideterminato in esito alle variazioni intervenute ai sensi dell'articolo 29 o alla minore spesa ammissibile a rendicontazione rispetto a quella ammessa a contributo.
6. I contributi per gli interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia di cui all'articolo 4 della legge regionale 19/2009 sono erogati a seguito della presentazione della documentazione richiesta dalla legge medesima, a comprova della conformità dell'opera.
7. Ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000, i contributi possono essere erogati in via anticipata nella misura del 70 per cento dell'importo concesso, limitatamente alle iniziative di cui agli articoli 7 e 8, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d'importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi.
8. Il CATT FVG dispone la liquidazione in via anticipata entro 45 giorni dalla presentazione della relativa istanza.
9. Qualora le somme erogate anticipatamente siano eccedenti rispetto al contributo liquidabile il CATT FVG procede al recupero secondo le modalità previste dagli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

art. 31 sospensione dell'erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo è sospesa nei casi di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000.

art. 32 annullamento e revoca del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, ovvero qualora:
 - a) la documentazione giustificativa delle spese o il pagamento delle medesime siano integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda;
 - b) la rendicontazione delle spese sia presentata oltre il termine previsto per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione, fatta salva la previsione di cui all'articolo 27, comma 4, ovvero il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione decorra inutilmente e il CATT FVG operi ai sensi dell'articolo 27, comma 6;
 - c) l'ammontare complessivo della spesa rendicontata e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore al limite minimo di spesa ammissibile;
 - d) l'ammontare complessivo della spesa ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore del 60 per cento rispetto all'importo ammesso a contributo;
 - e) sia accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
 - f) nel caso di cui all'articolo 28, comma 13;
 - g) nel caso di cui all'articolo 35, comma 8.
3. L'Ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di concessione, secondo quanto previsto dagli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000.
4. L'Ufficio competente entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, ovvero dalla data di ricevimento della rinuncia al contributo, emana il provvedimento di revoca della concessione o eventualmente di conferma della stessa qualora nel corso dell'iter emergano elementi tali da superare gli aspetti che avevano indotto l'avvio del procedimento di revoca.
5. I contributi erogati in forma anticipata ai sensi dell'articolo 30, comma 7, sono restituiti dal beneficiario secondo le modalità previste dall'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

art. 33 termini per la conclusione del procedimento, sospensione e interruzione

1. Il responsabile del procedimento, mediante la nota informativa prevista all'articolo 24 comunica al soggetto interessato i termini massimi:
 - a) per la formazione della graduatoria e la concessione dell'incentivo;
 - b) per la conclusione dell'iniziativa e la presentazione della rendicontazione;
 - c) per l'erogazione dell'incentivo a seguito della presentazione della rendicontazione.
2. Il termine per la concessione dell'incentivo è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione dell'istruttoria nel caso in cui la relativa domanda risulti irregolare o incompleta ovvero interrotto in pendenza dei termini assegnati per presentare osservazioni, nel caso di preavviso di provvedimento negativo.
3. Il termine per l'erogazione dell'incentivo è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione della rendicontazione nel caso in cui la stessa risulti irregolare o incompleta.

4. Nel caso di esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, i termini per la concessione dell'incentivo sono interrotti per effetto della comunicazione di cui all'articolo 26, comma 8 e fino a quando non si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie.

5. I termini per la concessione e l'erogazione dell'incentivo sono sospesi nei casi previsti dall'articolo 7 della legge regionale 7/2000.

CAPO VI OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

art. 34 obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari dei contributi sono tenuti a rispettare gli obblighi stabiliti in via generale dalla legge regionale 7/2000 e in particolare, al rispetto dei seguenti obblighi previsti dal presente regolamento:

- a) avviare l'iniziativa in data successiva a quella di presentazione della domanda;
- b) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'articolo 6 fino alla data di presentazione della rendicontazione;
- c) mantenere i vincoli di destinazione di cui all'articolo 35;
- d) mantenere attiva la sede legale o l'unità locale, presso la quale sono effettuate le iniziative oggetto di contributo, dalla data di presentazione della rendicontazione e fino al termine dei tre anni successivi;
- e) consentire ispezioni e controlli;
- f) rispettare gli obblighi specifici stabiliti dal presente regolamento e gli altri obblighi previsti dalla normativa richiamata.

2. Gli obblighi dei beneficiari sono indicati nella nota informativa di cui all'articolo 24.

art. 35 vincolo di destinazione

1. Il beneficiario è tenuto al mantenimento del vincolo di destinazione oggettivo e soggettivo dei beni oggetto del contributo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 36:

- a) nel caso di beni mobili: nei due anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione;
- b) nel caso di beni immobili: nei tre anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 36, costituisce violazione dei vincoli di cui al presente articolo, in particolare:

- a) il trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà, del possesso o della detenzione dei beni ammessi a contributo;
- b) la cessione di azienda o del ramo di azienda relativo all'iniziativa oggetto di contributo;
- c) l'affitto di azienda o del ramo di azienda relativo all'iniziativa oggetto di contributo.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera a), i beni mobili oggetto di contributo divenuti obsoleti o inservibili possono essere sostituiti, con autorizzazione del CATT FVG, con altri beni della stessa natura o che possono essere utilizzati al fine dello svolgimento delle attività cui sono finalizzate le iniziative oggetto di contributo.

4. Al fine della verifica del rispetto degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, il beneficiario presenta, successivamente alla presentazione della rendicontazione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro il 28 febbraio di ogni anno attestante il rispetto di tali obblighi fino alla scadenza degli stessi.

5. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione di cui al comma 4, il CATT FVG procede a ispezioni e controlli ai sensi delle vigenti normative in materia.

6. Prima di disporre l'ispezione o il controllo previsto dal comma 5, il CATT FVG ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 4 richiedendo la presentazione della stessa entro un termine perentorio.

7. La violazione dei vincoli di cui ai commi 1 e 2 comporta la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo per il quale gli stessi non sono stati rispettati.

8. La mancata trasmissione della dichiarazione di cui al comma 4 e la mancata collaborazione del beneficiario alla verifica del rispetto dei vincoli prescritti comporta la revoca del contributo erogato.

art. 36 variazioni soggettive dei beneficiari

1. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000, in caso di variazioni soggettive dei beneficiari di incentivi regionali anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante a condizione che tale soggetto:

- a) presenti specifica domanda di subentro;
- b) sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo in capo al beneficiario originario;
- c) prosegua l'attività dell'impresa originariamente beneficiaria;
- d) mantenga, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;
- e) si impegni a rispettare i vincoli di cui all'articolo 35 per il periodo residuo nonché gli altri obblighi prescritti in capo all'impresa originariamente beneficiaria.

2. Al fine della valutazione delle condizioni che garantiscono il rispetto di quanto previsto dall'articolo 34, l'impresa subentrante presenta, secondo le indicazioni pubblicate sul sito internet del CATT FVG, entro tre mesi dalla registrazione dell'atto relativo alle fattispecie di cui al comma 1 domanda di subentro contenente:

- a) gli estremi dell'atto relativo alla fattispecie di cui al comma 1;
- b) la richiesta della conferma di validità del provvedimento di concessione del contributo in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario;
- c) la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, la continuazione dell'esercizio dell'impresa senza soluzione di continuità e la conoscenza degli obblighi conseguenti alla conferma del contributo;
- d) la dichiarazione attestante il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria.

3. Il provvedimento del CATT FVG conseguente alla domanda di subentro di cui al comma 1 interviene entro novanta giorni dalla presentazione della domanda medesima.

4. Nel caso in cui le variazioni soggettive di cui al comma 1 abbiano luogo precedentemente alla concessione del contributo, l'impresa subentrante presenta la domanda di subentro nel procedimento, nelle forme e nei termini di cui al comma 2, e il CATT FVG avvia nuovamente l'iter istruttorio.

5. La domanda di subentro pervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni non comporta la sospensione del termine di approvazione delle graduatorie di cui all'articolo 26, comma 2.

6. Nei casi di cui al comma 5, l'eventuale concessione del contributo all'impresa subentrante è sottoposta a condizione sospensiva correlata all'esito dell'iter istruttorio di cui al comma 4.

art. 37 ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000 l'Ufficio competente effettua presso i soggetti beneficiari ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione ai contributi concessi.

TITOLO III

FINANZIAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE PER L'AMMODERNAMENTO DEL SETTORE TERZIARIO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE PER L'AMMODERNAMENTO DEL SETTORE TERZIARIO

art. 38 finalità

1. In attuazione dell'articolo 84 bis, commi 9, 10 e 11 della legge regionale 29/2005 e nel rispetto della normativa comunitaria vigente, il presente titolo disciplina i criteri e le modalità per l'attuazione del Programma annuale per l'ammodernamento del settore terziario, di seguito denominato Programma e articolato nelle attività specificamente previste dal citato comma 9.

art. 39 gratuità e universalità dei servizi pubblici e adeguatezza organizzativa

1. I servizi pubblici erogati nell'ambito delle attività facenti parte del Programma non comportano alcun onere finanziario a carico dei soggetti destinatari.
2. L'offerta dei servizi pubblici è accessibile a tutte le imprese del terziario che siano o meno associate alle organizzazioni di cui all'articolo 84 bis, comma 3, della legge regionale 29/2005.
3. Al fine di assicurare l'erogazione dei servizi pubblici su tutto il territorio regionale, il CATT FVG mette a disposizione dei soggetti destinatari le proprie sedi, infrastrutture e attrezzature in modo capillare, prevedendo l'istituzione di almeno uno sportello in ciascuna delle circoscrizioni di competenza delle Camere di commercio.
4. Il CATT FVG rende disponibili alle imprese e alla Regione gli esiti delle attività di cui all'articolo 84 bis, comma 9, lettera d), della legge regionale 29/2005.

art. 40 approvazione del Programma

1. Il CATT FVG predispone una relazione sugli obiettivi generali e specifici che si intende perseguire con il Programma, nonché una scheda progettuale per ciascuna attività con l'indicazione dei progetti da realizzare nell'ambito della medesima e, per ciascun progetto, il soggetto promotore, gli obiettivi da conseguire, le azioni previste, i soggetti beneficiari, le date di avvio e conclusione, i costi preventivati per le singole voci di spesa, nonché il costo complessivo del progetto, al netto di eventuali finanziamenti erogati da altri soggetti, pubblici o privati.
2. Il programma è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore medesimo. Entro quindici giorni dall'approvazione del programma, l'Ufficio competente ne dà comunicazione al CATT FVG.
3. Le azioni previste per la realizzazione degli obiettivi indicati nelle schede progettuali di cui al comma 1 possono essere integrate in relazione alle eventuali risorse sopravvenute in sede di variazioni di bilancio.

art. 41 presentazione della domanda di finanziamento e avvio delle iniziative

1. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta approvazione del Programma, il CATT FVG presenta la domanda di finanziamento alla Direzione centrale competente in materia di commercio, redatta nel rispetto del regime fiscale vigente sull'imposta di bollo, secondo lo schema approvato dal Direttore centrale e disponibile sul sito internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it.

2. La domanda di finanziamento è corredata, in particolare, dalla seguente documentazione, riferita a ciascuna attività:
 - a) scheda descrittiva di ogni singolo progetto che ne illustri le caratteristiche, gli obiettivi da conseguire, le finalità, le azioni programmate, i risultati attesi, la rilevanza dell'intervento e le date di avvio e conclusione;
 - b) piano finanziario di ogni singolo progetto, con l'indicazione dei costi previsti, suddivisi per voci analitiche di spesa, e delle ore impiegate dal personale.
3. Ai sensi degli articoli 13 e seguenti della legge regionale 7/2000, il responsabile del procedimento comunica al CATT FVG:
 - a) l'ufficio competente in cui può prendere visione degli atti e trarne copia;
 - b) l'oggetto del procedimento;
 - c) il responsabile del procedimento ed il responsabile dell'istruttoria;
 - d) il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati;
 - e) i termini per la concessione del finanziamento, per la conclusione del programma, per la presentazione della rendicontazione e per l'erogazione del finanziamento;
 - f) gli obblighi del beneficiario.
4. Il CATT FVG avvia le iniziative in data successiva a quella di approvazione del Programma. Per avvio dell'iniziativa si intende l'inizio effettivo dell'attività come attestato nel diario del personale.

art. 42 istruttoria e concessione del finanziamento

1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento, effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti, anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa.
2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al CATT FVG indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere.
3. Il finanziamento è concesso entro novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda avuto riguardo ai limiti di disponibilità di bilancio, correlati al patto di stabilità e crescita.
4. L'Ufficio competente comunica tempestivamente al CATT FVG la concessione del finanziamento, il termine e le modalità di rendicontazione.

art. 43 presentazione e modalità di rendicontazione della spesa

1. Il CATT FVG conclude le iniziative concernenti i progetti di cui all'articolo 40, comma 1, entro i termini stabiliti nel Programma approvato dalla Giunta regionale. E' consentita una sola proroga del termine di conclusione delle iniziative, per una durata massima di due mesi, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga, ovvero di presentazione dell'istanza stessa oltre la scadenza del termine, sono fatte salve le spese ammissibili sostenute fino alla scadenza del termine medesimo.
2. Il CATT FVG presenta la rendicontazione della spesa dell'intero Programma entro il termine massimo di sei mesi decorrenti dalla data di conclusione dell'ultimo progetto, come indicato nella scheda progettuale del Programma approvato dalla Giunta regionale.
3. La rendicontazione della spesa è redatta secondo lo schema approvato con decreto del Direttore centrale competente in materia di commercio e pubblicato sul sito internet www.regione.fvg.it e può riguardare una o più attività approvate con il Programma.
4. Per la rendicontazione delle spese il CATT FVG presenta, in particolare:
 - a) la documentazione e le dichiarazioni indicate nello schema di cui al comma 3;
 - b) la relazione illustrativa dell'attività svolta e i risultati raggiunti, con l'indicazione della data di conclusione dell'iniziativa;
 - c) copia non autenticata della documentazione di spesa, annullata in originale e corredata da una dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. L'Ufficio competente ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali;

- d) le coordinate bancarie per la liquidazione del finanziamento.
- 5. Con riferimento alle spese del personale, il CATT FVG presenta:
 - a) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante e attestante l'elenco del personale impiegato e le ore lavorative dedicate da ciascun addetto per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 40, comma 1; il calcolo è effettuato mediante applicazione, al numero complessivo di ore dedicate da ciascun addetto, delle tariffe forfetarie indicate all'allegato E;
 - b) un diario, nel quale sono annotate, per ciascun giorno, le ore ordinarie e straordinarie dedicate alle iniziative da ciascun addetto, la relativa qualifica nonché l'attività svolta.
- 6. Per spese del personale si intendono quelle riferite al personale dipendente del CATT FVG assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, ovvero quelle riferite al personale distaccato al CATT FVG dalle Associazioni di categoria o dalle società di servizi a esse collegate.
- 7. Le spese sostenute dal CATT FVG non riguardanti il personale sono giustificate da fatture o da documenti probatori equivalenti di data compresa tra quella di avvio e quella di conclusione del progetto.
- 8. Il CATT FVG effettua tutti i pagamenti relativi alle spese rendicontate, ivi compresi gli anticipi, tra la data di avvio dell'iniziativa e il termine ultimo di rendicontazione di cui al comma 2.
- 9. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 28, commi 3, 6, 7, 8, 10 e 11.

art. 44 variazioni progettuali

- 1. Il CATT FVG esegue l'iniziativa conformemente alle voci di spesa e agli importi ammessi a finanziamento.
- 2. Eventuali variazioni riguardanti contenuti, modalità di esecuzione e costi in aumento dei progetti ammessi sono approvate con deliberazione della Giunta regionale.
- 3. Nel caso in cui le variazioni di cui al comma 2 comportino una modifica dei costi, possono essere effettuate compensazioni tra gli importi ammessi a finanziamento nell'ambito delle voci analitiche di spesa del singolo progetto oppure della medesima attività di cui all'articolo 84 bis, comma 9, della legge regionale 29/2005. Le compensazioni sono consentite in misura non superiore al 30 per cento.

art. 45 liquidazione del finanziamento

- 1. L'Ufficio competente procede all'istruttoria della documentazione presentata a rendicontazione, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione del finanziamento. L'Ufficio competente può richiedere documentazione integrativa ed effettuare controlli e sopralluoghi.
- 2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile dell'istruttoria ne dà comunicazione al CATT FVG indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
- 3. Il decreto di liquidazione del finanziamento è emanato entro novanta giorni dalla data di presentazione della rendicontazione.
- 4. Su richiesta del CATT FVG, contestualmente al provvedimento di concessione, può essere disposta la liquidazione di un anticipo pari al settanta per cento del finanziamento, previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000.

art. 46 obblighi del CATT FVG

- 1. Il CATT FVG è obbligato a:
 - a) quantificare e comunicare tempestivamente all'impresa beneficiaria i costi sostenuti e l'aiuto concesso;
 - b) istituire una banca dati registrando per ciascuna impresa beneficiaria il servizio prestato e il costo sostenuto;
 - c) realizzare l'iniziativa conformemente alle voci di spesa e agli importi ammessi a finanziamento e a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni all'iniziativa finanziata per l'eventuale approvazione, ai sensi dell'articolo 44;
 - d) rispettare i principi di gratuità, universalità e adeguatezza organizzativa di cui all'articolo 39;

- e) effettuare i controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese dai soggetti;
- f) rispettare le tempistiche, salvo proroghe, relativamente alla presentazione della domanda di finanziamento, alla conclusione dell'iniziativa nonché alla presentazione della rendicontazione delle spese;
- g) consentire ispezioni e controlli da parte dell'Amministrazione regionale.

art. 47 obblighi dei beneficiari e verifica dei requisiti

1. Le imprese, prima di beneficiare dei servizi prestati dal CATT FVG, ricadenti nel regime "de minimis", di cui all'articolo 84 bis, comma 9, lettere a) e b), della legge regionale 29/2005, rilasciano al CATT FVG medesimo una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante:
 - a) che l'impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei suoi confronti non è in corso un procedimento inerente le suddette situazioni;
 - b) qualsiasi altro aiuto <<de minimis>> ricevuto dall'impresa unica, così come definita all'allegato A nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso, comprensivo del corrispettivo del servizio reso dal CATT FVG;
 - c) il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 18/2003;
 - d) il possesso dei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.
2. Le imprese imputano il corrispettivo dei servizi di cui al comma 1, come aiuto <<de minimis>>.

art. 48 ispezioni e controlli

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del finanziamento, possono essere disposti dall'Amministrazione regionale ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti all'articolo 46.

CAPO II

INIZIATIVE FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

art. 49 attività di cui all'articolo 84 bis, comma 9, lettera a)

1. Nell'ambito dell'attività di cui all'articolo 84 bis, comma 9, lettera a), della legge regionale 29/2005, rientrano i servizi informativi di sportello e l'organizzazione di incontri formativi gratuiti riguardanti, in particolare, le seguenti aree tematiche:
 - a) formazione professionale;
 - b) sicurezza alimentare;
 - c) sicurezza sul lavoro;
 - d) accesso al credito e a forme di finanza innovativa;
 - e) agevolazioni pubbliche.
2. Per i servizi informativi di sportello sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese:
 - a) spese per il personale dedicato del CATT FVG entro il limite massimo di 800 ore annue per singolo dipendente;
 - b) spese generali nella misura forfetaria del 5 per cento del totale delle spese di cui alla lettera a) del presente comma.
3. Per l'attività formativa sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese:
 - a) spese per il personale del CATT FVG per l'organizzazione di convegni, incontri e seminari mirati, entro il limite massimo complessivo di 300 ore annue;
 - b) spese per il personale del CATT FVG strettamente attinenti la realizzazione degli eventi di cui alla lettera a) del presente comma, entro il limite massimo complessivo di 100 ore annue.

art. 50 attività di cui all'articolo 84 bis, comma 9, lettera b), della LR 29/2005

1. Nell'ambito dell'attività di cui all'articolo 84 bis, comma 9, lettera b), della legge regionale 29/2005, rientrano i servizi di orientamento e supporto alla nascita di nuove imprese e alle imprese esistenti in fase di ristrutturazione e di passaggio generazionale.
2. Per le attività di cui al comma 1 sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese:
 - a) spese per il personale del CATT FVG dedicato ai servizi di orientamento, entro il limite massimo di otto ore annue per richiedente;
 - b) spese per il personale del CATT FVG dedicato all'attività di tutoraggio nei confronti delle nuove imprese e delle imprese esistenti in fase di ristrutturazione e di passaggio generazionale, entro il limite massimo di ventiquattro ore annue per impresa; l'attività di tutoraggio ha una durata massima di sei mesi.

art. 51 attività di cui all'articolo 84 bis, comma 9, lettera c), della LR 29/2005

1. Nell'ambito dell'attività di cui all'articolo 84 bis, comma 9, lettera c), della legge regionale 29/2005, rientrano le iniziative, eventualmente realizzate in collaborazione con gli enti locali, volte a promuovere i luoghi storici del commercio e ad attirare la potenziale clientela.
2. Per le attività di cui al comma 1 sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese:
 - a) spese per il personale del CATT FVG per l'organizzazione di eventi, mostre, convegni, incontri e manifestazioni, entro il limite massimo complessivo di 100 ore annue;
 - b) spese documentate per la realizzazione di eventi, mostre, convegni e manifestazioni, entro il limite massimo di 20.000 euro per ciascun evento.

art. 52 attività di cui all'articolo 84 bis, comma 9, lettera d), della LR 29/2005

1. Per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 84 bis, comma 9, lettera d), della legge regionale 29/2005, sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese:
 - a) spese per il personale del CATT FVG dedicato ad attività di indagine, studio, ricerca e analisi dei dati, entro il limite massimo complessivo di 300 ore annue;
 - b) spese generali nella misura forfetaria del 5 per cento del totale delle spese di cui alla lettera a).

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I RINVII, ABROGAZIONI E NORMA TRANSITORIA

art. 53 rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000.

art. 54 rinvio dinamico

1. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

art. 55 abrogazioni

1. Sono abrogati il decreto del Presidente della Regione 26 ottobre 2005, n. 372/Pres. (LL.RR. 2/2002 - 4/2005. Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura a favore delle imprese del comparto turistico) e il decreto del Presidente della Regione 26 novembre 2014, n. 225/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi alle microimprese, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio di cui all'articolo 100 della legge regionale 29/2005 da parte dei Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali).

art. 56 norme transitorie e finali

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le norme regolamentari di cui al decreto del Presidente della Regione n. 225/Pres/2014.
2. Il presente regolamento si applica, con riferimento alla concessione di aiuti "de minimis" alle imprese, nei limiti previsti del periodo di applicazione previsto per detto regime dall'articolo 7, paragrafo 4 e dall'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1407/2013.

Allegato A

(Riferito agli articoli 2, 3, 4 e 5 del regolamento)

Campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013

Settori di attività e tipologie di aiuto relativi al campo di applicazione del regime de minimis ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1407/2013

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, non sono concessi:

a) aiuti a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio

b) aiuti a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;

c) aiuti a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:

1) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,

2) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle lettere a), b) o c) del punto 1 opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento, lo stesso si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento non beneficiano degli aiuti <<de minimis>> concessi a norma di detto regolamento.

3. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per:

a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

b) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

4. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 1407/2013, non sono concessi aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.

Definizione di impresa unica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013

1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1407/2013, per impresa unica s'intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate impresa unica.

Allegato B

(Riferito all'articolo 6 del regolamento)

Elenco dei settori di attività economica che possono beneficiare dei contributi previsti dall'articolo 100 della legge regionale 29/2005

Ateco 2007	Dizione Ateco 2007
	Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli
45.1	Commercio di autoveicoli
45.20.9	Autolavaggio e altre attività di manutenzione
45.31.	Commercio all'ingrosso ed intermediazione di parti e accessori di autoveicoli
45.32	Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli
45.40.1	Commercio all'ingrosso e al dettaglio ed intermediazione di motocicli e ciclomotori
45.40.2	Commercio all'ingrosso e al dettaglio ed intermediazione di parti e accessori per motocicli e ciclomotori
	Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)
46.1	Intermediari del commercio
46.2	Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e di animali vivi
46.3	Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
46.4	Commercio all'ingrosso di beni di consumo finale
46.5	Commercio all'ingrosso di apparecchiature ITC
46.6	Commercio all'ingrosso di altri macchinari, attrezzature e forniture
46.7	Commercio all'ingrosso specializzato di altri prodotti
46.9	Commercio all'ingrosso non specializzato
	Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)
47.1	Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati
47.2	Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati
47.3	Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
47.4	Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati
47.5	Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati
47.6	Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati
47.7	Commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi specializzati
47.8	Commercio al dettaglio ambulante
47.9	Commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati
	Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
52.10	Magazzinaggio e custodia
52.21.6	Attività di traino e soccorso stradale
52.29	Altre attività di supporto connesse ai trasporti
	Alloggio

55.1	Alberghi e strutture simili
55.2	Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni
55.3	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.90	Altri alloggi
	Attività dei servizi di ristorazione
56.1	Ristoranti e attività di ristorazione mobile
56.2	Fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione
56.3	Bar e altri esercizi simili senza cucina
	Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore
59.11	Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.12	Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.13	Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.20	Attività di registrazione sonora e di editoria musicale
	Attività di programmazione e trasmissione
60.1	Trasmissioni radiofoniche
60.2	Programmazione e trasmissioni televisive
	Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse
62.02	Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica
	Attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici
63.1	Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse; portali web
63.9	Altre attività dei servizi d'informazione
	Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative
66.19.2	Attività di promotori e mediatori finanziari
66.21	Valutazione dei rischi e dei danni
66.22	Attività di agenti e mediatori di assicurazioni
66.29	Altre attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione
	Attività immobiliari
68.1	Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri
68.2	Affitto e gestione di immobili in proprietà o in leasing
68.3	Attività immobiliare per conto terzi
	Attività legali e contabilità
69.20.1	Attività degli studi commerciali, tributari e revisione contabile
69.20.2	Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci
	Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale
70.2	Attività di consulenza gestionale
	Ricerca scientifica e sviluppo
72.1	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria
72.2	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche
	Pubblicità e ricerche di mercato
73.1	Pubblicità
73.2	Ricerche di mercato e sondaggi di opinione
	Altre attività professionali, scientifiche e tecniche
74.20.2	Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa
74.3	Traduzione e interpretariato
	Attività di noleggio e leasing operativo
77.1	Noleggio di autoveicoli
77.2	Noleggio di beni per uso personale e per la casa
77.3	Noleggio di altre macchine, attrezzature e beni materiali
	Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale
78.10	Attività di agenzie di collocamento

78.20	Attività delle agenzie di fornitura di lavoro temporaneo (interinale)
78.30	Altre attività di fornitura e gestione di risorse umane
	Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse
79.1	Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator
79.9	Altri servizi di prenotazione e attività connesse
	Servizi di vigilanza e investigazione
80.1	Servizi di vigilanza privata
80.2	Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
80.3	Servizi investigativi privati
	Attività di servizi per edifici e paesaggio
81.1	Servizi integrati di gestione agli edifici
81.2	Attività di pulizia e disinfestazione
	Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese
82.19	Servizi di fotocopiatrice, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni d'ufficio
82.2	Attività dei call center
82.3	Organizzazione di convegni e fiere
82.91	Attività di agenzie di recupero crediti; agenzie di informazioni commerciali
82.99	Altri servizi di supporto alle imprese nca
	Istruzione
85.53	Attività delle scuole guida
85.59.2	Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale
85.59.3	Scuole e corsi di lingua
85.59.9	Altri servizi di istruzione nca
85.60	Attività di supporto all'istruzione
	Sanità e assistenza sociale
86.2	Servizi degli studi medici e odontoiatrici
86.9	Altri servizi di assistenza sanitaria
87.10	Strutture di assistenza infermieristica residenziale
87.20	Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi mentali o che abusano di sostanze stupefacenti
87.3	Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili
87.9	Altre strutture di assistenza sociale residenziale
88.1	Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
88.9	Altre attività di assistenza sociale non residenziale
	Attività creative, artistiche e di intrattenimento
90.02	Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
	Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento
93.11	Gestione di impianti sportivi
93.13	Palestre
93.19	Altre attività sportive

Allegato C

(Riferito all'articolo 14, comma 2, lettera a) del regolamento)

Elenco dei Comuni montani in fascia C

Comune	Zona montana di svantaggio socio-economico in fascia C ex articolo 21 della LR 33/2002
Ampezzo	
Arta Terme	
Attimis,	in fascia C i centri abitati di Porzus Subuit e Cancellier
Cervento	
Chiusaforte	
Comeglians	
Dogna	
Drenchia	
Enemonzo	in fascia C i centri abitati di Fesis, Maiaso, Tartisniz e Colza
Faedis	in fascia C i centri abitati di Canebola e Valle
Forgaria nel Friuli	in fascia C il centro abitato di Monte Prat
Forni Avoltri	
Forni di Sopra	
Forni di Sotto	
Grimacco	
Lauco	
Ligosullo	
Lusevera	
Malborghetto Valbruna	
Moggio Udinese	
Montenars	
Nimis	in fascia C i centri abitati di Chialminis, Monte Prato e Borgo di Mezzo
Ovaro	
Paluzza	
Paularo	
Pontebba	
Prato Carnico	
Preone	
Prepotto	in fascia C il centro abitato di Castemonte
Pulfero	
Ravascletto	
Raveo	in fascia C il centro abitato di Raveo
Resia	
Resiutta	
Rigolato	
San Leonardo	in fascia C il centro abitato di Iainich

San Pietro al Natisone	in fascia C il centro abitato di Costa
Sauris	
Savogna	
Socchieve	
Stregna	
Sutrio	
Taipana	
Tarvisio	
Tolmezzo	in fascia C i centri abitati di Cazzaso, Fusea, Illegio, Cazzaso Nuova e Lorenzaso
Torreano	in fascia C i centri abitati di Masarolis, Reant e Tamoris
Treppo Carnico	
Verzegnis	
Zuglio	in fascia C i centri abitati di Fielis e Sezza
Andreis	
Aviano	in fascia C i centri abitati di Busa di Villotta e Collalto
Barcis	
Caneva	in fascia C il centro abitato di La Crosetta
Cimolais	
Claut	
Clauzetto	
Erto e Casso	
Frisanco	
Tramonti di Sopra	
Tramonti di Sotto	
Vito d'Asio	

Allegato D

(Riferito all'articolo 17, comma 1, e all'articolo 20, comma 6, del regolamento)

Parametri di valutazione delle domande di contributo

TIPOLOGIA INIZIATIVA	DESCRIZIONE E PUNTEGGIO
Articolo 100, comma 1, lettera a), LR 29/2005	Lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione: punti 1 Acquisto arredi, attrezzature e strumentazioni: punti 3 Sistemi di videosorveglianza e sicurezza innovativi: punti 6 Sistemi per l'accrescimento dell'efficienza energetica: punti 4
Articolo 100, comma 1, lettera b), LR 29/2005	Adeguamento di strutture e impianti alle normative in materia di prevenzione incendi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, antinquinamento: punti 4
Articolo 100, comma 1, lettera c), LR 29/2005	Acquisizione di strumenti, programmi e servizi per la creazione e per la diffusione e la promozione del commercio elettronico: punti 5
Articolo 100, comma 1, lettera d), LR 29/2005	Consulenze concernenti l'innovazione, la qualità e le analisi di fattibilità e consulenza economico finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche: punti 2
Articolo 100, comma 1, lettera e), LR 29/2005	Partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere: punti 1
Articolo 100, comma 1, lettera f), LR 29/2005	Corsi di formazione del personale dedicato alla gestione, manutenzione e controllo dei siti orientati al commercio elettronico: punti 3
Articolo 100, comma 1, lettera g), LR 29/2005	Acquisto di automezzi e macchine per la movimentazione delle merci: punti 2 per l'acquisto di furgoni attrezzati per la vendita punti 1 per tutte le altre tipologie d'investimento
Articolo 100, comma 1, lettera h), LR 29/2005	Pagamento dei canoni di locazione e delle polizze fideiussorie: punti 1 per le imprese esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande punti 3 per le altre imprese
Articolo 100, comma 1, lettera i), LR 29/2005	Pianificazione finanziaria aziendale e accesso ai finanziamenti: punti 2
Articolo 100, comma 1, lettera j), LR 29/2005	Successione d'impresa: punti 3
Articolo 54, comma 1, LR 2/2002	Promo-commercializzazione turistica della regione Friuli Venezia Giulia: punti 1 Educational e press tour per operatori da realizzarsi sul territorio regionale: punti 2 Realizzazione di cataloghi monografici di vendita del pacchetto turistico integrato: punti 3 Partecipazione a fiere turistiche finalizzate all'offerta del prodotto turistico regionale: punti 1

Allegato E
(Riferito all'articolo 43, comma 5, lettera a) del regolamento)

TARIFFA ORARIA FORFETARIA
Spese per il personale

Personale del CATT FVG dedicato al progetto

QUALIFICA	COSTO ORARIO
Personale inquadrato con contratto di dirigente	Euro 32,00
Personale inquadrato con contratto di quadro	Euro 21,00
Personale inquadrato con contratto di impiegato	Euro 20,00

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI